




# La responsabilità nell'accompagnamento in montagna



Cenni per un aggiornamento  
*a cura di Giuseppe Lavedini (CAI Cittadella)*

*Conegliano, 30 aprile 2011*




# Accompagnare

- significa “*associare la propria all'altrui presenza per offrire protezione o comodità o fungendo funzioni di scorta*”


(da “*La responsabilità nell'accompagnamento in montagna*” di Vincenzo Torti, Club Alpino Italiano 1994)

- l'accompagnamento è un **mezzo di attenuazione del rischio e possibile fonte di responsabilità** per chi accompagna




## **Cos'è l'accompagnamento**

- Attività con la quale un soggetto **(accompagnatore)**
  - per professione o per spirito associazionistico o per amicizia o per cortesia
  - **si unisce** ad una o più persone **(accompagnati)**
  - **accettando**, espressamente o tacitamente, di **offrire loro collaborazione e protezione** in misura corrispondente alle sue capacità e conoscenze, certificate o di livello medio,
  - al fine di consentire o favorire lo svolgimento dell'escursionismo o dell'alpinismo, a piedi o sugli sci




## *Accompagnare*

- l'accompagnatore ha un **potere direttivo** cui corrisponde la **subordinazione** di chi viene accompagnato
- l'accompagnamento **limita l'assunzione del rischio da parte degli accompagnati**, in misura rapportata al livello di **affidamento** che si determina in ragione del grado di qualificazione dell'accompagnatore e delle capacità dell'accompagnato
- l'accompagnamento determina una proporzionale **responsabilità dell'accompagnatore**, ove ne sussistano le condizioni



# L'accompagnamento e la legge


- L'accompagnamento in montagna è **attività voluta e favorita dal legislatore.**
- Il Club Alpino Italiano è specificamente **preposto alla diffusione della frequentazione della montagna** e all'organizzazione di appositi corsi di formazione di escursionisti, alpinisti...



## *L'accompagnamento e la legge*

- dalle norme vigenti emergono 2 dati principali:
  1. una classificazione degli accompagnatori ripartiti in **professionali e volontari**;
  2. **il ruolo essenziale attribuito al Club Alpino Italiano e ai suoi istruttori, nell'ambito non professionale**, per l'organizzazione di scuole e corsi per l'accompagnamento.

La legge ha dettato norme specifiche per l'accompagnamento professionale, mentre ha attribuito alla potestà regolamentare del CAI la disciplina dell'attività degli accompagnatori qualificati volontari e delle scuole relative (art. 20 L.6/89).




# Accompagnamento professionale

- Guida Alpina
- Accompagnatore di media montagna
- Guida vulcanologica
- Guida speleologica

L'attività professionale è svolta abitualmente e con relativa continuità al fine di realizzare un **guadagno** o un lucro.

**rapporto professionale**  
=  
**responsabilità contrattuale**



# Accompagnamento NON professionale


- A) ***qualificati***

- 1) istruttori titolati CAI
- 2) accompagnatori titolati CAI

- B) ***non qualificati***


- 1) accompagnatore di ambito associazionistico (es. capogita)
- 2) accompagnatore occasionale per amicizia o per cortesia

**Volontario e gratuito = non professionale  
= responsabilità extra-contrattuale**




# Presupposto della responsabilità

- La responsabilità sorge solo se vi è un vero ACCOMPAGNAMENTO e di conseguenza un AFFIDAMENTO.
- IN OGNI CASO, anche se non vi è accompagnamento, vi sono comunque degli **obblighi di assistenza e soccorso** dati dalle norme penali (es. reato di omissione di soccorso).



## A) Accompagnatori **qualificati**


- delega dello Stato al CAI per la regolamentazione delle proprie figure di istruttori-accompagnatori
- **Qualificati** = frequenza di un apposito corso teorico-pratico ed il suo positivo superamento
- con la qualifica viene accertata l'idoneità ad attività di accompagnamento e di didattica, **nei limiti del relativo ambito di operatività**



Quando vi è accompagnamento in montagna


**qualifica = responsabilità**

**si presume la sussistenza di capacità e conoscenze tecniche**, oltre che un adeguato bagaglio di esperienza, pari a quelli inerenti al tipo di qualifica




## Accompagnatori *qualificati*

Pur in assenza di professionalità e di remunerazione,  
la qualifica attribuita col superamento dei corsi di preparazione  
determina un **AFFIDAMENTO** da parte  
dell'accompagnato  
che si presume direttamente proporzionale alle  
qualità che vengono attestate in capo  
all'accompagnatore.



## Accompagnatori *qualificati*

- Esempio: l'art. 4 del regolamento della figura di AE del CAI prevede, tra i requisiti necessari per ottenere tale qualifica, la “*capacità di condurre un gruppo*” e la “*capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso*” = chi prenderà parte ad una escursione diretta da un AE farà legittimamente affidamento sul fatto che l'accompagnatore sappia come condurre la comitiva e, in caso di necessità, sappia come intervenire.




## Accompagnatori *qualificati*

### Art. 4 - Regolamento AE


L'Accompagnatore di Escursionismo **deve possedere:**

- a) esperienza escursionistica, maturata anche attraverso una pratica associativa;
- b) capacità organizzative tali da proporre, sviluppare, svolgere programmi e progetti finalizzati all'escursionismo,
- c) capacità di orientamento, conoscenza e uso delle carte topografiche;
- d) conoscenze culturali, storiche, naturalistiche, ambientali e geografiche generali, tali da caratterizzarlo come uomo di cultura del territorio, testimone dei valori fondanti del Club Alpino Italiano;
- e) senso di responsabilità, capacità di decisione e di conduzione del gruppo;
- f) attitudine alle relazioni umane quale strumento per rapportarsi con il gruppo;
- g) attitudini didattico-educative e capacità di comunicazione;
- h) capacità di eseguire le tecniche di sicurezza e di soccorso.



## B) Accompagnatori **NON qualificati**


- La responsabilità sorge solo se vi è un vero ACCOMPAGNAMENTO e di conseguenza un AFFIDAMENTO.
- IN OGNI CASO, anche se non vi è accompagnamento, vi sono comunque degli **obblighi di assistenza e soccorso** dati dalle norme penali (es. reato di omissione di soccorso).



## B) Accompagnatori **NON qualificati**


### Il capogita

- E' la tipica figura non qualificata.
- Soggetto incaricato di organizzare, coordinare, dirigere e controllare lo svolgimento dell'uscita associativa.
- La valutazione di effettive capacità ed esperienza non è il frutto della frequenza di corsi specifici, bensì di un giudizio interno all'associazione che individua soggetti idonei.



## Accompagnatori **NON qualificati**


- Non si possono attribuire ai capogita delle potenzialità e capacità uniformi e gli accompagnati non potranno, in concreto, contare su di una presunzione di affidabilità analoga a quella vista nel caso degli accompagnatori qualificati.
- Qualunque sia la denominazione (capogita, responsabile, organizzatore, referente...).
- Il capogita risponde anche per i propri collaboratori in gita (*culpa in eligendo* ed eventuale responsabilità indiretta art. 2049 c.c.)



## Accompagnatori **NON qualificati**


### L'accompagnatore occasionale per amicizia o per cortesia

- Nel caso in cui l'adesione all'uscita proposta risulti determinata sia dalla **maggior esperienza** dell'amico, sia dalla **dichiarata disponibilità** di quest'ultimo ad organizzare l'uscita e a prestare la sua attenzione durante lo svolgimento, ci troviamo di fronte ad una ipotesi di accompagnamento, in quanto sorgerà tra i soggetti intervenuti un certo affidamento ed un correlato dovere di protezione.




## Accompagnatori *NON qualificati*

- Non si avrà il fenomeno dell'accompagnamento nel caso di **soggetti di pari capacità ed esperienza** che decidono di compiere un'uscita insieme (es. alpinisti in cordata, che possono alternarsi da primo).
- Vi sarà solo il normale dovere di solidarietà e di soccorso ma non un affidamento.




# Il concetto di affidamento

- Il concetto giuridico di affidamento coincide con il significato corrente del termine:  
fare affidamento = **far conto sull'attenzione, sulla capacità, sulla garanzia fornita da altri, rimettersi all'altrui protezione.**




## *Il concetto di affidamento*

- In una uscita organizzata **l'accompagnato si affida**, fa conto sulle capacità di un altro soggetto per affrontare le difficoltà dell'uscita, avvalendosi dell'esperienza e delle conoscenze tecniche dell'accompagnatore.
- L'accompagnatore in linea di principio non ha alcun obbligo giuridico di assumere l'incarico con il conseguente dovere di assistenza e protezione che fa da riscontro all'affidamento; **ma se presta il proprio consenso automaticamente si impegna a fornire la propria diligente assistenza sia in fase di organizzazione che di esecuzione.**



*Il concetto di affidamento*

- L'affidamento comporta una **riduzione del rischio accettato dall'accompagnato** che fa affidamento sulla competenza dell'accompagnatore.
  
- **La riduzione del rischio accettato dall'accompagnato sarà proporzionale al grado di affidamento** (altrimenti definibile affidabilità) che può essere riposto nel tipo di accompagnatore prescelto.




*Il concetto di affidamento*

- Il livello di assistenza o di protezione che ci si può attendere da un accompagnatore è **quello medio riferibile alla professione** (se guida) o **alla qualifica** (se attestata) o all'escursionista o all'alpinista di media levatura.



## *Il concetto di affidamento: esempi*

- se mi rivolgo ad una **guida alpina** è evidente che **intendo ridurre al minimo il rischio**, pur sempre presente ed accettato, gravando la guida, in funzione della elevata preparazione e della professionalità nell'esercizio dell'accompagnamento in montagna, del **massimo del livello di quel dovere di protezione**.
- se mi rivolgo ad un **istruttore di alpinismo del CAI**, pur nel convincimento di affidarmi ad una persona competente e capace, così come è attestato dalla qualifica che gli è stata attribuita, **non do vita ad un contratto** con un professionista, bensì ad un **rapporto di natura associazionistica**, basato sulla disponibilità dell'istruttore a condurmi in montagna; dovrò essere consapevole di avere a che fare con un dilettante - volontario la cui competenza "tecnica" non è assimilabile a quella della guida "professionista" e la cui abitudine nella pratica alpinistica è minore: **il che implica l'accettazione di un rischio in misura superiore al caso precedente**; a ciò farà riscontro comunque un dovere di protezione a carico dell'istruttore che, però, non potrà raggiungere il livello di estensione e di intensità di quello imposto dalla guida alpina.



## *Il concetto di affidamento: esempi*

- se mi avvalgo di un **accompagnatore di media montagna**, che è un professionista, il rapporto rischio–protezione tenderà ad estendersi contenendo al minimo il primo e portando al massimo la seconda.
- se scelgo di avvalermi di un **accompagnatore di escursionismo del CAI**, ripongo un certo affidamento nelle sue capacità e conoscenze così come vengono certificate dalla qualifica attribuitagli, ma l'assenza di professionalità (abitudine) che mi è nota, comporterà **l'assunzione di un rischio maggiore** ed un più contenuto, anche se persistente, dovere di protezione a carico dell'accompagnatore.
- se mi iscrivo ad una **uscita di una sezione CAI**, posso fare conto sul fatto che sia stata organizzata da persone competenti e in grado di valutare a chi affidarne la conduzione; in assenza di accompagnatori titolati, posso essere guidato da escursionisti con esperienza che mi daranno indicazioni sul percorso e che, all'occorrenza, forniranno informazioni sino al punto, se necessario, di modificare l'itinerario o rinunciare alla meta. **Il rischio che intendo incollarmi**, in questo caso, **è crescente così come decresce il dovere di protezione** a carico di questi accompagnatori non titolati.



## *Il concetto di affidamento: esempi*


- se decido di avventurarmi su di un sentiero o una salita con un'**escursionista od alpinista di livello pari al mio** o, comunque, quando anche nel caso di uscita organizzata dalla sezione CAI, la mia preparazione sarebbe sufficiente a consentirmi l'effettuazione dell'uscita prescelta, ecco che **l'assunzione del rischio è totale** e che non sussiste, a carico del mio compagno o di chi coordina il gruppo, **alcun dovere di protezione specifica** mancando un rapporto definibile come "di accompagnamento".
- In un rapporto *paritetico*, neppure la scelta tecnica che uno dei partecipanti effettui e proponga vale a costituire il rapporto di accompagnamento e a far nascere la conseguente responsabilità.



## *Il concetto di affidamento: esempi*

### **In sintesi:**

- al crescere del livello di affidabilità dell'accompagnatore, diminuisce il livello di rischio accettato dall'accompagnato ed aumenta quello del dovere di protezione;
- al diminuire del livello di affidabilità dell'accompagnatore aumenta il livello di rischio accettato dall'accompagnato e decresce quello del dovere di protezione.
- Perché sorga un'ipotesi di affidamento, però, è necessario che **l'accompagnato non disponga di capacità ed esperienza sufficienti** a consentirgli di compiere in autonomia l'uscita.
- Qualora ne disponga, infatti, la presenza di organizzatori o di esperti sarebbe da considerarsi **ininfluente** e non potrebbe, da sola, determinare l'insorgere di una forma di affidamento e di accompagnamento in senso tecnico - giuridico.




# Potere di direzione e subordinazione

- **L'accompagnatore** ha il potere di ***direzione*** ossia il potere di effettuare le scelte necessarie durante l'escursione, secondo i canoni della diligenza, della prudenza (e della perizia nel caso dell'accompagnatore professionale e di quello qualificato).
- **L'accompagnato** si trova in ***subordinazione*** e dovrà adeguare il suo comportamento alle indicazioni di chi lo guida; altrimenti si assumerebbe le conseguenze della propria insubordinazione lasciando l'accompagnatore esente da responsabilità.




# Il consenso dell'accompagnatore

- Occorre sempre il consenso dell'accompagnatore (espreso o tacito) affinché si costituisca il rapporto di accompagnamento e la responsabilità.
- Non ci sono norme che impongano di svolgere l'attività di accompagnamento a favore di chiunque lo richieda, come pure per escursionisti o alpinisti incontrati casualmente. Ci si può rifiutare (salvo l'obbligo di soccorso).



## *Il consenso dell'accompagnatore*

- Guida alpina o altri **professionisti** = contratto (consenso espresso)
- Accompagnatori **volontari** = disponibilità ad organizzare e condurre uscita o corso costituisce consenso, oppure comportamenti inequivocabilmente volti a costituire l'affidamento di terzi (condotta attiva = consenso tacito)




# La condotta dell'accompagnato

- L'accompagnato si trova in rapporto di subordinazione e deve tenere, in relazione alle sue capacità, un comportamento allineato a quello dell'escursionista o alpinista di media diligenza (deve rispettare le indicazioni date dall'accompagnatore).
- A carico dell'accompagnato sussiste *un preciso dovere di informazione* quanto alle proprie capacità e conoscenze tecniche.



# La responsabilità






# Il concetto di responsabilità

## Responsabilità in senso giuridico

=

obbligo posto a carico di un soggetto di sottostare alla sanzione prevista dalla legge quale conseguenza di un comportamento contrario al diritto (antigiuridico).

- Il soggetto che tiene un comportamento antigiuridico subisce una sanzione
- Anche chi accompagna altri in montagna, nel caso in cui si comporti in modo “contrario al diritto” viene assoggettato alle conseguenze previste dall'ordinamento.




## *Il concetto di responsabilità*

- Responsabilità penale
- Responsabilità civile
- Responsabilità amministrativa
- Responsabilità disciplinare

## Possono coesistere: esempio


- un accompagnatore di escursionismo del CAI guida un gruppo su di un sentiero classificato EEA; giunto alla base del tratto più impegnativo trova un cartello con un'ordinanza del Sindaco che inibisce la prosecuzione per motivi di sicurezza (omessa manutenzione) sotto pena di una sanzione di € 200,00 a carico dei contravventori; ciò nonostante l'accompagnatore fa proseguire il gruppo e, durante la salita, a causa dell'omessa tenuta di un appiglio fisso, un escursionista scivola e si produce delle lesioni che gli determinano, oltre ad alcuni mesi di inamobilità lavorativa, anche postumi di invalidità permanente.



## *Il concetto di responsabilità*

L'incauto accompagnatore potrà essere chiamato a rispondere:


- per violazione dell'art. 590 c.p., in base alla norma penale, delle lesioni colpevoli se patite dall'accompagnato, subendo la relativa condanna con applicazione di pena (**responsabilità penale**);
- in base all'art. 2043 c.c. per i danni provocati nella duplice componente di danno emergente (per invalidità permanente) e di lucro cessante (mancato guadagno per il periodo di malattia) che dovrà quindi risarcire (**responsabilità civile**);
- in base all'ordinanza sindacale (atto amministrativo) violata subirà l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista, nell'esempio, in € 200,00 (**responsabilità amministrativa**);
- per avere violato la disposizione regolamentare (art. 45 regolamento AE) che vieta di compiere azioni contrarie all'etica del CAI potrà subire un procedimento disciplinare ed essere dichiarato decaduto dalla qualifica (**responsabilità disciplinare**).



*Il concetto di responsabilità*

## Responsabilità civile:


- **contrattuale** (per violazione di un contratto) = professionisti (guida alpina).
  
- **extra-contrattuale** (derivante da atto illecito, per violazione del generale obbligo del non arrecare danno agli altri, sancito dall'art. 2043 c.c., secondo cui "*qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*") = volontari.



# La responsabilità extra contrattuale

## ■ Presupposti:

1. Condotta (attiva o omissiva)
2. Imputabilità della condotta al soggetto
3. Colpa
4. Evento dannoso
5. Antigiuridicità del danno
6. Nesso di causalità tra condotta e danno



# La condotta e la sua imputabilità


- **Condotta** = azione che ha determinato il danno

Può consistere anche in una omissione di un dovere (quello di proteggere).

- La condotta deve essere **imputabile** al soggetto che l'ha commessa (od omessa):


l'accompagnatore cioè deve essere capace di intendere e volere nel momento.

Se non lo è per una causa a lui stesso imputabile (es. ubriachezza o altro) risponde comunque.




# Il dolo e la colpa

- **Dolo** quando il danno è stato *intenzionalmente* previsto e voluto da un soggetto (coscienza e volontà).
- **Colpa** “quando l’evento, anche se previsto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline”. Quindi, nel caso della colpa, l’evento dannoso è avvenuto *senza l’intenzione* del soggetto, pur essendo a lui riconducibile.



# La colpa

- **Colpa generica**: violazione delle regole (non scritte) di diligenza, prudenza e perizia
- **Colpa specifica**: violazioni di disposizioni normative o regolamentari espresse o di ordini dell'autorità.
- La colpa va valutata **in base alle capacità dell'accompagnatore medio** (criterio oggettivo). Da un accompagnatore si può pretendere tutto quello che in astratto dovrebbe sapere un accompagnatore di media capacità per la sua categoria. Nulla più ...e nulla meno.




### *La colpa generica*

- **Regole di diligenza:** prevedono le modalità con cui vanno compiute le azioni; il loro mancato rispetto è definito come negligenza, trascuratezza, disattenzione, dimenticanza, svogliatezza.
- La diligenza dell'uomo medio o “del buon padre di famiglia” è quella che viene richiesta (nel nostro caso quella dell'accompagnatore medio).
- Esempio: è negligente partire in ferrata senza aver verificato le condizioni della propria ed altrui attrezzatura tecnica.



### *La colpa generica*

- **Regole di prudenza:** sono quelle che vietano di compiere certe azioni o di compierle con certe modalità; l'innosservanza del relativo divieto costituisce *imprudenza*, noncuranza, temerarietà, contrasto con le norme di sicurezza dettate o suggerite dalla ragione o dall'esperienza.
- **Esempio:** è imprudente iniziare un'escursione in caso di forte maltempo o di previsione di forte maltempo.




### *La colpa generica*

- **Regole di perizia:** sono quelle che prescrivono l'osservanza di particolari tecniche per il compimento di determinate attività; sono anche definite regole di diligenza tecnica, per significare che, acquisite dalla scienza o dalla tecnica alcune regole di comportamento, ad esse deve conformarsi chi svolge tale attività.
- Imperizia nell'accompagnamento: ogni qualvolta non vengano adottate tutte le tecniche opportunamente diffuse da numerosi manuali od insegnante nelle scuole di escursionismo.




### *La colpa generica*

- Esempio: se l'errato posizionamento di un ancoraggio provoca la caduta dell'accompagnato, la guida o l'accompagnatore qualificato che, per definizione e quindi presuntivamente, devono conoscere le tecniche di soccorso e sicurezza, rispondono per imperizia .
- Quindi, pur non essendovi norme scritte, i numerosi testi e manuali che trattano la materia rappresentano i riferimenti dai quali desumere l'esistenza o meno di regole tecniche da applicare.




### *La colpa specifica*

- **Inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline**, cioè di norme giuridiche dettate in funzione preventiva per evitare che accadano eventi dannosi altrimenti probabili.
- Esempio: regolamento Guide alpine dispone che *“la guida non può in nessun caso legare alla propria corda più di quattro alpinisti”*. In caso di incidente del tipo che la norma mirava ad evitare (es. aveva legato 5 persone e non è stato in grado di controllarne la caduta), non sarà necessaria nessuna ulteriore indagine in ordine alla sussistenza di colpa, che c'è automaticamente con la violazione della norma.




### *La misura della colpa*

- **Colpa grave:** è ravvisabile nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza e che omette di osservare non solo la diligenza del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di prudenza che tutti osservano.
- **Colpa** (detta anche *colpa lieve*): inosservanza di quel livello di attenzione, prudenza e perizia che si considerano propri delle persone oneste e coscienti che operano nel settore che interessa; in altri termini di chi viene altrimenti definito “buon padre di famiglia”.




# Il nesso di causalità

- E' il collegamento tra la condotta e l'evento.
- La condotta deve essere proporzionata e tale da determinare l'evento dannoso secondo un ordinario criterio di **prevedibilità** ed **evitabilità** da valutare al momento della condotta stessa.




# Esclusione della responsabilità

- Caso fortuito
- Forza maggiore
- Stato di necessità
- Concorso di colpa del danneggiato
- Clausola di esonero dalla responsabilità




## *Esclusione della responsabilità*

- **Caso fortuito** = avvenimento imprevisto e imprevedibile che non può in alcun modo imputarsi alla colpa dell'agente, al di fuori di qualsiasi controllo umano e che determina l'evento.
- **Forza maggiore** = impedimento che rende vano ogni sforzo dell'uomo e che deriva da cause estranee a lui non imputabili. Anche se prevedibile non può essere evitato.




## *Esclusione della responsabilità*

- **Stato di necessità** = non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.
- In questo caso non è dovuto il risarcimento del danno ma solo un indennizzo minore valutato dal giudice.




## *Esclusione della responsabilità*

- **Clausole di esonero dalla responsabilità (liberatorie)** = non sono ammesse in caso di dolo o colpa grave.
- Nei casi di colpa lieve sono ammesse ma **soltanto per danni a cose** e non a persone.




## *Esclusione della responsabilità*

- **Comportamento del danneggiato** = l'accompagnato è in una situazione di subordinazione e deve comportarsi in modo diligente seguendo le indicazioni dell'accompagnatore.
- Qualora non ponga adeguata diligenza viene meno o si riduce la responsabilità dell'accompagnatore
- Esempio: se inciampa nel sentiero perché non presta adeguata attenzione a dove mette i piedi; questa è la diligenza minima richiesta all'accompagnato.



## *Esclusione della responsabilità*

- Se la colpa del danno è **imputabile esclusivamente al danneggiato** allora l'accompagnatore è esente da responsabilità.
- Se vi è **concorso di colpa** allora la responsabilità dell'accompagnatore rimane seppur limitata a seconda della gravità della colpa del danneggiato.
- La limitazione di responsabilità per l'accompagnatore si ha solo se il danneggiato è capace di intendere e volere o ha determinato la propria incapacità (es. si è ubriacato).



*Esempio*

## **UNA STORIA VERA**


(Cassazione Penale, sez. IV, 27.11.2002, n.13323)

- Il caso è quello in cui un gruppo di escursionisti percorreva un sentiero ed uno di loro, sia pur contravvenendo al generico preventivo avvertimento di non allontanarsi dal gruppo, ad un bivio aveva proseguito, non imprevedibilmente, nella direzione sbagliata la cui particolare pericolosità non era stata previamente segnalata dal capogita.
- Verifichiamo la sussistenza dei presupposti della responsabilità:




## *Esempio*

- *Condotta omissiva*: in questo caso la condotta omissiva del capogita è stata quella di non avvisare specificamente gli escursionisti della presenza di un pericolo particolare e specifico in caso di abbandono del sentiero (vi era una cascata dalla quale l'escursionista è precipitato), di non essersi posto egli stesso (o un suo collaboratore) in prossimità del bivio per assicurarsi che tutto il gruppo seguisse il percorso corretto;




## *Esempio*

- *Imputabilità della condotta al soggetto*: il capogita era capace di intendere e volere al momento del fatto;
- *Colpa*: in questo caso la colpa è da ascrivere all'imprudenza/negligenza per l'omissione del dovere di segnalare il pericolo (il dovere sussisteva in ragione del rapporto di affidamento tra escursionista e capogita);
- *Evento dannoso*: è consistito nel decesso dell'escursionista che aveva sbagliato direzione;
- *Antigiuridicità del danno*: per violazione del diritto alla vita tutelato dall'ordinamento giuridico;




## *Esempio*

- *Nesso di causalità tra condotta e danno*: la condotta omissiva del capogita ha determinato l'evento dannoso che era prevedibile dal capogita che conosceva la pericolosità della deviazione al sentiero. Il concorso dell'escursionista imprudente, che non si era adeguato al generico avvertimento di non allontanarsi dal gruppo (avvertimento ritenuto non sufficiente da parte della Corte, vista la specificità della situazione di pericolo, ossia la presenza di un bivio che preso nella direzione sbagliata portava in una zona molto pericolosa) non è stato ritenuto sufficiente ad escludere la responsabilità.



# Accompagnamento di minori

- Cenni
- Nessuna differenza nella responsabilità che ha l'accompagnatore per danni occorsi al minore.
- Ma vi è una **presunzione di responsabilità** ex artt. 2047 e 2048 c.c. in capo all'accompagnatore per i danni causati dal minore (omessa vigilanza).
- Va commisurata alla capacità di intendere e volere del minore.
- Può concorrere con la *culpa in educando* dei genitori.




# Responsabilità penale

- **Esercizio abusivo della professione di Guida Alpina** (art. 348 c.p.).
- La Guida Alpina esercita professionalmente l'accompagnamento in montagna e per questo è retribuita con un compenso in denaro.
- Commette pertanto il reato chiunque, senza avere tale titolo, si faccia pagare per accompagnare altri in montagna. Non rientra nel concetto di compenso l'eventuale rimborso spese o l'esenzione dalle spese (come ad esempio quando il capogita viene esentato dal pagamento del pullman o del rifugio ecc.).



## *Responsabilità penale*

- **Omissione di soccorso** (art. 593 c.p.)
- Impone un dovere giuridico a prestare soccorso a soggetti in pericolo, in relazione alle proprie capacità ed alla situazione concreta.
- Obbligo di chiamare i soccorsi.
- Non è obbligatorio prestare soccorso quando si esporrebbe sé stessi o altri a pericoli (stato di necessità).
- L'accompagnatore interviene solo dopo aver messo in sicurezza il resto del gruppo.




## *Responsabilità penale*

- **Abbandono di minori o incapaci** (art. 591 c.p.)
- Vietato abbandonare minori o soggetti incapaci di provvedere a sé stessi (es. perché feriti) da parte di chi ne abbia la custodia o ne debba avere cura (es. l'accompagnatore).
- Occorre il dolo, ossia la consapevolezza di abbandonare il soggetto incapace in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica.




# Qualche consiglio





# Accorgimenti d'obbligo


- Agire sempre con diligenza, prudenza, perizia.
- Piccolo elenco di buone pratiche da tenere per evitare/ridurre colpa e responsabilità.



## *Accorgimenti d'obbligo*

### **Organizzazione gita:**


- quando (stagione adatta);
- dove (percorso adatto e giusta indicazione della difficoltà);
- come (attrezzatura richiesta deve essere adatta alle difficoltà);
- chi (numero massimo di partecipanti che “si affidano a me” e loro preparazione da verificare con domande specifiche, alla presenza di testimoni);
- presentare e far conoscere itinerario (magari consegnare copia cartina con percorso evidenziato, in modo che tutti sappiano dove si va e possano valutarne le difficoltà);
- verificare previsioni meteo locali;
- informarsi sulle condizioni del percorso (ricognizione o rifugisti);
- verificare vie di fuga, percorsi alternativi o punti d'appoggio (rifugi, bivacchi, malghe...) in caso di pericolo;
- portare equipaggiamento primo soccorso e materiale di sicurezza.



## *Accorgimenti d'obbligo*

### **Conduzione gita:**

- verificare attrezzatura dei partecipanti;
- portare telefonino o radio;
- distribuire il gruppo con altri accompagnatori;
- illustrare bene il percorso prima di partire, indicando le difficoltà, i punti pericolosi, i punti di ritrovo, i responsabili a cui rivolgersi, raccomandazioni varie (non allontanarsi senza avvisare, non abbandonare il sentiero, ecc.);
- tenere sempre qualcuno che chiude il gruppo;
- valutare condizioni meteo in loco;
- valutare condizioni percorso in loco (microtraccia);
- valutare condizioni fisiche partecipanti;
- se qualcuno non riesce a proseguire farlo tornare accompagnato;
- dare assistenza nei passaggi difficili;
- presidiare eventuali deviazioni in modo che nessuno sbagli;



## *Accorgimenti d'obbligo*

- dare disposizioni ad alta voce, facendosi sentire da tutti;
- se qualcuno non segue le disposizioni date, intimare davanti a testimoni, in modo da fargli assumere la responsabilità esclusiva della sua condotta; eventualmente avvisarlo che viene meno l'accompagnamento e non fa più parte del gruppo;
- ogni altra precauzione che l'esperienza suggerisce;
- ...saper rinunciare.



*Buona montagna  
a tutti*